

CIRCOLARE N. 9/2012

Pordenone, 30 gennaio 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il D.L. n.201/11 – *decreto Monti o Salva Italia* – tra i pochi strumenti che la non florida situazione del bilancio dello Stato ha consentito di introdurre a favore delle imprese, ha previsto anche la c.d. Ace (aiuto alla crescita economica che, in realtà, va letto come incentivo alla capitalizzazione delle imprese, dall'inglese *allowance for corporate equity*). In pratica, è concessa un'agevolazione fiscale tanto più robusta quanto maggiore è l'incremento che i soci decidono di imprimere al Patrimonio netto, fruibile già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La concreta attuazione del beneficio è subordinata all'emanazione di un apposito decreto (entro gennaio 2012), il che servirà anche a sciogliere i dubbi applicativi che inevitabilmente si pongono oggi.

I soggetti interessati

Tra i principali e più diffusi soggetti che possono applicare l'Ace, ricordiamo:

- tutte le società di capitali: Spa, Sapa, Srl, cooperative;
- i soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa: Snc, Sas, imprese individuali, questo però a condizione che tengano una contabilità ordinaria, strumento necessario per poter monitorare effettivamente le movimentazioni del Patrimonio netto.

Il funzionamento dell'incentivo

L'agevolazione consiste nell'ammettere una variazione in diminuzione dal reddito imponibile che si calcola applicando una data percentuale, che rappresenta il rendimento figurativo del capitale proprio – fissata al 3% per i primi tre anni di applicazione – all'incremento, al netto dei decrementi, del Patrimonio netto rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010, senza tenere conto, nella sua determinazione, dell'utile realizzato con riferimento a detta annualità.

Dunque, gli incrementi rilevanti sono i seguenti:

**accantonamento di utili a riserve diverse
da quelle indisponibili**

conferimenti in denaro

**accantonamento di utili a riserve diverse
da quelle indisponibili**

quindi l'accantonamento dell'utile di esercizio 2010 deliberato nel 2011, rappresenta già un incremento rilevante; tuttavia, posto che l'accantonamento è sterilizzato se destinato a riserve indisponibili, è probabile che la parte destinata a formare la riserva legale, nei limiti del 20% del capitale sociale, non possa generare incremento valido ai fini Ace; l'accantonamento, indipendentemente dalla data della delibera assembleare, si considera effettuato a partire dall'inizio dell'esercizio;

conferimenti in denaro

per conferimento in denaro si intende qualsiasi apporto eseguito dai soci, ad esempio a copertura perdite, in conto capitale, destinato a far parte stabilmente delle risorse patrimoniali della società; a differenza di quanto accade per l'accantonamento di utili, il conferimento in denaro rileva ai fini Ace dalla data di effettivo versamento. Quindi un versamento di 100 operato al 1° luglio dell'anno n, relativamente a quell'anno vale per circa il 50% mentre, a decorrere dall'anno n + 1, varrà integralmente.

Concorrono a ridurre il Patrimonio netto:

**Le riduzioni volontarie
del Patrimonio netto con
sua attribuzione ai soci**



l'elemento rilevante è la riduzione del Patrimonio netto, quindi ciò vale sia nel caso di attribuzione di somme in denaro, sia in caso di assegnazione di beni; inoltre rileva la volontarietà. Ciò significa che l'utilizzo di riserve a copertura di perdite non forma decremento rilevante. Ancora, queste riduzioni rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono operate. Quindi, una distribuzione ad esempio di riserve di capitale operata al 1° ottobre anno n, ai fini Ace rileva già dal 1° gennaio del medesimo anno n.

**Acquisti di partecipazioni
in società controllate**



la previsione serve a contrastare la pratica elusiva di utilizzare a cascata una unica somma di denaro per eseguire più aumenti di capitale all'interno dei gruppi;

**Acquisti di aziende o
rami di aziende**



è il passaggio oggi più incerto, poiché tale limitazione potrebbe avere un senso se riguardasse operazioni infragruppo, ma non certo se l'azienda è acquistata da un soggetto terzo; pensiamo all'aumento di patrimonio eseguito dai soci di Alfa, che non ha rapporti partecipativi con nessuna società, essendo detto aumento destinato all'acquisto di un'azienda da un soggetto terzo in tutto e per tutto.

Esempio

Si propone un esempio di calcolo dell'Ace per l'annualità 2011 e per la successiva, indicando quali sono i criteri da considerare per determinare le variazioni rilevanti del Patrimonio netto.

Il Patrimonio netto della società Alfa, al 31 dicembre 2010, è formato come segue:

- ➔ Capitale sociale: 10.000.
- ➔ Riserva legale: 2.000.
- ➔ Riserve di utili a nuovo: 500.

➔ Utile dell'esercizio: 1.000.

Movimentazione del Patrimonio netto	Valore assoluto	Valore rilevante Ace	Note
Accantonamento a riserva dell'utile 2010	1.000	1.000	L'accantonamento dell'utile di esercizio rileva dal 1° gennaio 2011
Versamento soci in c/capitale eseguito l'1/10/11	500	126	Il versamento rileva dalla data di esecuzione → 92/365
Incremento rilevante Ace per il 2011		1.126	
Ace spettante per il 2011 = 1.126 X 3% = 33,78			
Perdita di esercizio 2011	300	-	La perdita di esercizio e la sua copertura con utilizzo di riserve non generano decremento rilevante ai fini Ace
Utilizzo riserve di utili a nuovo a copertura della perdita di esercizio	300	-	
Versamento soci in c/capitale eseguito l'1/12/12	1.000	85	Il versamento rileva dalla data di esecuzione → 31/365
Incremento rilevante Ace relativo al 2011		1.500	Il versamento in conto capitale eseguito nel 2011 si computa per intero nel 2012
Incremento Rilevante Ace per il 2012		85	
Incremento Rilevante per calcolo Ace per il 2012		1.585	
Ace spettante per il 2012 = 1.585 X 3% = 47,55			

L'importo di 47,55 vale come variazione in diminuzione dal reddito imponibile 2012. Se questo non fosse capiente (ad es.40) l'eccedenza di 7,55 potrà essere utilizzata in periodi d'imposta successivi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.